COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

V.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALBERTINI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 75

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (644) 75

PRESIDENTE 75, 76, 77, 78, 79

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . 76, 78, 79

MERENDA, *Relatore* 76, 77, 79

SPALLONE 76, 78, 79

GRANATI 76

ALESI 77, 78

ORIGLIA 77

Votazione segreta:

PRESIDENTE 79

La seduta comincia alle 9,40.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Demarchi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella passata seduta, abbiamo discusso e approvato i primi due articoli del disegno di legge, del quale è stata rinviata la discussione dell'articolo 3 in attesa del parere che la V Commissione doveva esprimere su un emendamento presentato dall'onorevole Origlia.

Il parere favorevole è, ieri, pervenuto e, pertanto, passiamo all'esame dell'articolo 3 di cui do lettura:

« All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'emendamento dell'onorevole Origlia, sul quale ha espresso parere favorevole la V Commissione, è il seguente:

Aggiungere dopo le parole: « all'onere », la parola: « annuo ». Di conseguenza le parole: « verrà fatto fronte », vanno anticipate dopo le parole: « presente legge ».

Il testo del primo comma dell'articolo 3 risulterebbe, quindi, così formulato:

« All'onere annuo di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Faccio notare come adottando questa formulazione, non si venga a stabilire con esattezza per quanti esercizi finanziari debba intendersi operante la norma.

A mio avviso sarebbe opportuno ricorrere alla formulazione usata per l'articolo 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

MERENDA, *Relatore*. Per quanto mi riguarda, sono anch'io favorevole ad adottare la formulazione dell'articolo 9 della legge n. 1016, che suona così: « Per la corresponsione dei contributi ai sensi del precedente articolo 6, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio finanziario 1969-70, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio la somma..... ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Quindi l'articolo 3 del disegno di legge n. 644, verrebbe ad essere così formulato: « Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è aumentato a lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1972-73 ».

MERENDA, *Relatore*. La formula non mi convince perché il miliardo che la presente legge elargisce è indipendente dalle somme previste dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Si potrebbe, forse, dire che alla copertura prevista dall'applicazione della presente legge si provvede coll'inserimento nel bilancio del Ministero dell'industria di lire 1 miliardo, a partire dal 1963-64, e fino al 1972-73.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Ministero del tesoro aveva proposto la seguente formulazione: « Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'industria della somma di lire un miliardo a partire dall'esercizio finanziario.. ». Comunque anche questa è una formula che non mi convince.

SPALLONE. Concordo nel sottolineare che qui si parla di onere finanziario della presente legge; infatti l'onere finanziario della legge precedente è già sistemato.

MERENDA, *Relatore*. A me sembra che sia opportuno ritornare all'emendamento Origlia e che la formulazione migliore sia la seguente: « All'onere annuo di un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti, ecc...; e per gli esercizi successivi, fino al 1972-73, con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio ».

GRANATI. Si potrebbe dire: « Per l'applicazione della presente legge lo stanziamento previsto è aumentato di un miliardo per ciascun esercizio dal 1963-64 al 1972-73. All'onere derivante per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte... ».

MERENDA, *Relatore*. Mi permetto di far osservare che la Commissione bilancio intanto ha accettato l'emendamento Origlia in quanto ha ritenuto che si trattasse di una precisazione. Ora, io non vorrei che si desse l'impressione che noi si voglia modificare nella sostanza l'articolo.

Invece, la dizione da me proposta è di una semplicità estrema e non lascia dubbi che si tratta di una precisazione.

GRANATI. Mi dichiaro d'accordo con la dizione proposta del Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Origlia con la precisazione formulata dal Relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane, quindi, così formulato:

« All'onere annuo di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del prov-

vedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi carattere penale; e, per gli esercizi successivi, fino al 1972-73, con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari, saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Da parte degli onorevoli Trombetta ed Alesi è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« All'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è aggiunto il comma seguente:

« I suddetti istituti sono altresì autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, ad effettuare le operazioni di credito a medio termine di cui al successivo articolo 3, lettera *b*), della presente legge ».

ALESI. L'articolo aggiuntivo è ispirato dalla considerazione che la legge n. 1016, mirava a favorire, tra l'altro, le piccole e medie industrie, attraverso la formazione del credito per la formazione di scorte. Purtroppo, non essendo stati approntati i regolamenti per l'applicazione della norma stessa, benché i dicasteri del Tesoro e dell'industria siano stati ripetutamente sollecitati, detto scopo non ha potuto trovare, fino a questo momento, concreta realizzazione.

Ora a me sembra che, per mezzo del mio articolo aggiuntivo, il quale autorizza gli istituti di medio credito a riscontrare quelle operazioni per la concessione del credito per la formazione di scorte anche in deroga ai vigenti statuti, si riescano a realizzare le finalità della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

MERENDA, *Relatore*. Non è mia intenzione entrare nel merito, anzi concordo per quanto attiene la sostanza dell'articolo aggiuntivo degli onorevoli Alesi e Trombetta.

Tuttavia vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul seguente punto. Noi avremmo voluto approvare senza modifiche questo disegno di legge, in modo da non rimandarlo al Senato. Questo per evitare che, per l'ampliarsi dei termini, non fosse più possibile accettarlo, dato lo stato attuale della situazione finanziaria del paese.

Malgrado questo, benché qualcuno al Ministero ci avesse detto che sarebbe stato sufficiente votare un ordine del giorno con il quale, dando interpretazione autentica del disegno di legge, si sarebbe precisato che l'onere è annuo e che lo stanziamento a bilancio, di conseguenza, deve intendersi stabilito fino all'esercizio finanziario 1972-73, ci siamo fatti carico di un eventuale diverso avviso della Corte dei Conti e abbiamo preferito ricorrere all'emendamento dell'onorevole Origlia per fissare la misura di applicazione della norma e dello stanziamento a bilancio.

Questo e soltanto questo deve essere il motivo che oggi ci obbliga a rimandare al Senato il disegno di legge.

Infatti, se noi accettassimo di entrare nel merito del problema posto dall'onorevole Alesi, allora, a maggior ragione, dovremmo tentare di risolvere anche tutti gli altri gravi problemi connessi all'applicazione di questa legge.

Tanto più che, essendo d'accordo di approvare un ordine del giorno, concordato tra maggioranza e minoranza, il quale prospetta la necessità di invitare il Governo ad affrontare rapidamente la questione nel suo complesso, penso sia quella la sede più adatta per dare una soluzione al problema di cui all'articolo aggiuntivo sopracitato.

Pregherei quindi l'onorevole Alesi di ritirare il suo articolo aggiuntivo.

ALESI. Tengo a precisare che questo articolo aggiuntivo non si presenta come una variazione o una modificazione del disegno di legge n. 644, perché con esso, in sostanza, si autorizzano gli istituti di medio credito a fronteggiare le operazioni per la formazione di scorte, anche in deroga alla norma stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Alesi, noi ci siamo riservati di esaminare le due proposte di legge degli onorevoli Origlia e Mazzoni in altra sede. Non vedo perché anche il problema da lei sollevato non debba trovare là la sua soluzione.

ORIGLIA. Concordo con quanto ha affermato l'onorevole Merenda. Viva è infatti la nostra preoccupazione per le numerose richieste di credito, giacenti ormai da diverso tempo, e che fino a questo momento non è stato possibile accogliere.

Proprio per tale motivo ritengo non sia opportuno ritardare l'approvazione del disegno di legge sollevando altri problemi.

Per questo penso che il problema particolare fatto presente dall'onorevole Alesi nel suo articolo aggiuntivo debba essere esaminato e risolto in altra sede.

SPALLONE. Penso che il problema sollevato dall'onorevole Alesi sia giusto. Ma molti altri ve ne sono e, credo, ben più gravi. Tra questi, il principale è dovuto all'esiguità della somma concessa ai singoli esercizi, esiguità che, dati gli elevati costi delle moderne tecniche edili, consente di rinnovare e ammodernare solo negozi non superiori a 40 metri quadrati, cioè negozi fuori da ogni produttività la più semplice e elementare.

Si può così facilmente dedurre come la cifra, fino ad oggi stanziata, abbia a malapena consentito l'acquisto di qualche macchinario (come bilance, affettatrici, ecc.).

Per questo motivo ritengo che il primo problema da risolvere sia quello relativo alla entità dello stanziamento.

Quindi, o proroghiamo la legge così com'è, o, dovendoci rimettere al lavoro, penso sia opportuno e conveniente farlo in maniera globale.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Mi associo a quanto detto dagli onorevoli Spallone e Merenda. Ricordo infatti agli onorevoli colleghi che eravamo rimasti d'accordo di non innovare al sistema, ma di rinviare, ad uno studio ulteriore e approfondito, la riforma organica dello stesso.

Lo stesso proponente dell'articolo aggiuntivo ha detto che si tratta non di una innovazione, ma di una applicazione. Allora, nell'ordine del giorno si può invitare il Governo a dare pronta applicazione alla norma esistente. Da parte mia, mi dichiaro a completa disposizione, sulla base dell'ordine del giorno, a cercare di provocare un chiarimento nella applicazione desiderata. D'altra parte, in questo momento, gli Istituti molto difficilmente avranno i mezzi per dare gli stessi finanziamenti agevolati, figuriamoci se avranno i mezzi per fronteggiare l'estensione, sia pure piccola, auspicata dall'onorevole Alesi.

Inoltre desidero fare osservare che l'argomento dell'articolo aggiuntivo è pertinente più alla proroga degli incentivi alla piccola e media industria, che a quelli relativi al commercio.

Lei, onorevole Alesi, può prendere spunto dal provvedimento che modifica la legge n. 623 in merito ai finanziamenti industriali e artigianali. La sede più adatta è quella.

ALESI. D'accordo. Ritiro l'emendamento riservandomi di riformularne la sostanza, anche in eventuale forma di ordine del giorno, in altra sede.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Origlia ed altri:

« La Commissione Industria e commercio della Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge n. 644 e delle proposte nn. 332 e 515, concernenti il finanziamento a medio termine delle imprese esercenti attività commerciali,

considerato:

che il disegno di legge n. 644, già approvato in sede deliberante dalla IX Commissione permanente del Senato, non rappresenta che una semplice proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sia pure recante un aumento a lire 1 miliardo del contributo annuo dello Stato;

che l'eventuale ampliamento del provvedimento comporterebbe di fatto un ritardo notevole della sua entrata in vigore, con ulteriore pregiudizio per le numerose imprese che hanno, da tempo, giacenti le loro istanze di finanziamento presso gli istituti di medio credito;

ritenuto:

a) che le esigenze di adeguamento alle nuove tecniche di distribuzione e l'ammodernamento delle strutture commerciali richiedono un più cospicuo stanziamento annuo, quale maggiore contributo da parte dello Stato;

b) che è indispensabile estendere tali provvidenze agli enti economici collettivi costituiti fra medie e piccole imprese, anche per la formazione delle scorte nonché per l'acquisto dell'immobile;

c) che è altresì opportuno autorizzare gli istituti di credito a medio termine, già abilitati, ad operare anche a favore delle medie e piccole imprese commerciali con finanziamenti a tasso di mercato senza contributo statale;

invita il Governo

a svolgere azione presso gli istituti di medio credito al fine di evitare che per dette operazioni si ecceda nelle pretese di garanzie reali; e impegna Governo e Parlamento all'esame – con procedura di urgenza – di un testo unificato delle proposte di legge già presentate ad integrazione e completamento del disegno di legge n. 644, entro i limiti di cui ai punti *a*), *b*) *c*), sopra illustrati ».

SPALLONE. Non mi sembra che la formula adottata nelle conclusioni sia la migliore. Si tratta di fare in modo che gli isti-

tuti di credito non rendano inoperante la legge. Perciò, ferme le premesse, concluderei l'ordine del giorno così:

invita il Governo

nei contatti con gli istituti di medio credito, di operare affinché, pur nel quadro della necessaria selezione del credito, garantiscano il finanziamento dei mutui di cui alla presente legge; e impegna, ecc. ».

MERENDA, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento suggerito dall'onorevole Spallone all'ordine del giorno letto; lo stesso mi pare più aderente alla realtà politica ed economica del nostro Paese.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. I colleghi conoscono bene le mie opinioni che sono perfettamente allineate con le loro. Faccio però osservare che quello di cui è stata data lettura, è un ordine del giorno che impegna tutto il Governo, nella sua unità; in particolare, il Ministro del tesoro.

Chiederei, perciò, ai colleghi, di accontentarsi che il Governo accetti l'ordine del giorno come raccomandazione, intendendosi con ciò che sarà fatto tutto il possibile, e ogni sforzo, perché possano essere messi in atto i suggerimenti contenuti nell'ordine del giorno.

SPALLONE. Ma se non si tratta che di sostituire la parola « invita » con la parola: « raccomanda » sono d'accordo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Nella formulazione suggerita dall'onorevole Spallone (quindi con l'eliminazione dell'accenno alle garanzie) e con la sostituzione della parola: « invita il Governo » con le parole: « raccomanda al Governo » accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno nel suo testo accettato dal Governo.

La Commissione Industria e commercio della Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge n. 644 e delle proposte nn. 332 e 515, concernenti il finanziamento a medio termine delle imprese esercenti attività commerciali,

considerato:

che il disegno di legge n. 644, già approvato in sede deliberante dalla IX Commissione permanente del Senato, non rappresenta che una semplice proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sia pure recante un aumento a lire 1 miliardo del contributo annuo dello Stato;

che l'eventuale ampliamento del provvedimento comporterebbe di fatto un ritardo notevole della sua entrata in vigore, con ulteriore pregiudizio per le numerose imprese che hanno, da tempo, giacenti le loro istanze di finanziamento presso gli istituti di medio credito;

ritenuto:

a) che le esigenze di adeguamento alle nuove tecniche di distribuzione e l'ammodernamento delle strutture commerciali richiedono un più cospicuo stanziamento annuo, quale maggiore contributo da parte dello Stato;

b) che è indispensabile estendere tali provvidenze agli enti economici collettivi costituiti fra medie e piccole imprese, anche per la formazione delle scorte nonché per l'acquisto dell'immobile;

c) che è altresì opportuno autorizzare gli istituti di credito a medio termine, già abilitati, ad operare anche a favore delle medie e piccole imprese commerciali con finanziamenti a tasso di mercato senza contributo statale,

raccomanda al Governo

nei contatti con gli istituti di medio credito, di operare affinché, pur nel quadro della necessaria selezione del credito, garantiscano il finanziamento dei mutui di cui alla presente legge; e impegna Governo e Parlamento all'esame – con procedura di urgenza – di un testo unificato delle proposte di legge già presentate ad integrazione e completamente del disegno di legge n. 644, entro i limiti di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), sopra illustrati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio » (*Ap-*

provato dalla IX Commissione permanente del Senato) (644):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Albertini, Amadeo Aldo, Alesi, Baldi Carlo, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Brighenti, Cataldo, Cervone, Colleoni, Colombo Vittorino, Dosi, Ferrari Francesco, Gelmini, Girardin, Granati, Longoni, Macaluso, Merenda, Mussa Ivaldi, Natoli, Origlia, Piccinelli, Romualdi, Russo Vincenzo Mario, Spallone, Titomanlio Vittoria, Trentin e Vaja.

È in congedo:

Demarchi.

La seduta termina alle ore 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI